

Protocollo dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Concluso all'Aia il 14 maggio 1954

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954.
2. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d'ufficio al momento dell'importazione, oppure, in difetto d'un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.
3. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.
4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

II

5. Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest'ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all'Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7.

a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8.

A contare dal giorno dell'entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l'abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9.

Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10.

a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

c) Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11.

- a) Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.
- b) Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratificazione o dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.

13.

- a) Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
- b) La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
- c) La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

14.

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.

15.

- a) Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti. b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.
- c) Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.
- d) L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
- e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all'adesione.

Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aia, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)


Campo d'applicazione del protocollo il 3 novembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)	
Albania	20 dicembre 1960 A		20 marzo 1961
Armenia	5 settembre 1993 S		21 dicembre 1991
Austria	25 marzo 1964		25 giugno 1964
Azerbaijan	20 settembre 1993 A		20 dicembre 1993
Belarus	7 maggio 1957		7 agosto 1957
Belgio	16 settembre 1960		16 dicembre 1960
Bosnia e Erzegovina	12 luglio 1993 S		6 marzo 1992
Brasile	12 settembre 1958		12 dicembre 1958
Bulgaria	9 ottobre 1958 A		9 gennaio 1959
Burkina Faso	4 febbraio 1987 A		4 maggio 1987
Cambogia	4 aprile 1962		4 luglio 1962
Camerun	12 ottobre 1961 A		12 gennaio 1962
Cina	5 gennaio 2000 A		5 aprile 2000
Cipro	9 settembre 1964 A		9 dicembre 1964
Colombia	18 giugno 1998 A		18 settembre 1998
Congo (Kinshasa)	18 aprile 1961 A		18 luglio 1961
Costa Rica	3 giugno 1998 A		3 settembre 1998
Croazia	6 luglio 1992 S		8 ottobre 1991
Cuba	26 novembre 1957		26 febbraio 1958
Danimarca	26 marzo 2003		26 giugno 2003
Ecuador	8 febbraio 1961		8 maggio 1961
Egitto	17 agosto 1955		7 agosto 1956
El Salvador	27 marzo 2002		27 giugno 2002
Finlandia	16 settembre 1994 A		16 dicembre 1994
Francia	7 giugno 1957		7 settembre 1957
Gabon	4 dicembre 1961 A		4 marzo 1962
Georgia	4 novembre 1992 S		21 dicembre 1991
Germania	11 agosto 1967		11 novembre 1967
Ghana	25 luglio 1960 A		25 ottobre 1960
Giordania	2 ottobre 1957		2 gennaio 1958
Grecia	9 febbraio 1981		9 maggio 1981
Guatemala	19 maggio 1994 A		19 agosto 1994
Guinea	11 dicembre 1961 A		11 marzo 1962
Honduras	25 ottobre 2002 A		25 gennaio 2003


India	16 giugno 1958	16 settembre 1958
Indonesia	26 luglio 1967	26 ottobre 1967
Iran	22 giugno 1959	22 settembre 1959
Iraq	21 dicembre 1967	21 marzo 1968
Israele	1° aprile 1958 A	1° luglio 1958
Italia	9 maggio 1958	9 agosto 1958
Kazakistan	14 marzo 1997 S	21 dicembre 1991
Kuwait	17 febbraio 1970 A	17 maggio 1970
Lettonia	19 dicembre 2003 A	19 marzo 2004
Libano	1° giugno 1960	1° settembre 1960
Libia	19 novembre 1957	19 febbraio 1958
Liechtenstein	28 aprile 1960 A	28 luglio 1960
Lituania	27 luglio 1998 A	27 ottobre 1998
Lussemburgo	29 settembre 1961	29 dicembre 1961
Macedonia	30 aprile 1997 S	17 novembre 1991
Madagascar	3 novembre 1961 A	3 febbraio 1962
Malaysia	12 dicembre 1960 A	12 marzo 1961
Mali	18 maggio 1961 A	18 agosto 1961
Marocco	30 agosto 1968 A	30 novembre 1968
Messico	7 maggio 1956	7 agosto 1956
Moldova	9 dicembre 1999 A	9 marzo 2000
Monaco	10 dicembre 1957	10 marzo 1958
Myanmar	10 febbraio 1956	7 agosto 1956
Nicaragua	25 novembre 1959	25 febbraio 1960
Niger	6 dicembre 1976 A	6 marzo 1977
Nigeria	5 giugno 1961 A	5 settembre 1961
Norvegia	19 settembre 1961	19 dicembre 1961
Paesi Bassi	14 ottobre 1958	14 gennaio 1959
Pakistan	27 marzo 1959 A	27 giugno 1959
Panama	8 marzo 2001 A	8 giugno 2001
Perù	21 luglio 1989 A	21 ottobre 1989
Polonia	6 agosto 1956	6 novembre 1956
Repubblica Ceca	26 marzo 1993 S	1° gennaio 1993
Repubblica Dominicana	21 marzo 2002 A	21 giugno 2002
Romania	21 marzo 1958 A	21 giugno 1958
Russia	4 gennaio 1957	4 aprile 1957
San Marino	9 febbraio 1956	7 agosto 1956
Santa Sede	24 febbraio 1958 A	24 maggio 1958
Senegal	17 giugno 1987 A	17 settembre 1987
Serbia e Montenegro	11 settembre 2001 S	27 aprile 1992
Siria	6 marzo 1958	6 giugno 1958
Slovacchia	31 marzo 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	5 novembre 1992 S	25 giugno 1991
Spagna	26 giugno 1992	26 settembre 1992

Svezia	22 gennaio 1985 A	22 aprile 1985
Svizzera	15 maggio 1962 A	15 agosto 1962
Tagikistan	28 agosto 1992 S	21 dicembre 1991
Thailandia	2 maggio 1958 A	2 agosto 1958
Tunisia	28 gennaio 1981 A	28 aprile 1981
Turchia	15 dicembre 1965 A	15 marzo 1966
Ucraina	6 febbraio 1957	6 maggio 1957
Ungheria	16 agosto 1956 A	16 novembre 1956
Uruguay	24 settembre 1999	24 dicembre 1999
Yemen	6 febbraio 1970 A	6 maggio 1970


Appendice esplicativa (non ufficiale)



Simbolo beni culturali protetti



Simbolo edifici sacri protetti



Internet Service

<http://www.internetsv.info>